

Assemblea straordinaria del giorno 3 ottobre 2023

Il giorno 3 ottobre, alle ore 9.00, è convocata in videoconferenza l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Jazz all'Aquila, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 – Modifiche allo statuto;
- 2 – Varie ed eventuali.

Sono presenti: Corrado Beldi (presidente), Claudio Mastracci (vicepresidente e Tesoriere), Carlo Ferdinando de Nardis (segretario), i soci Gianni Pini, Giovanni Serrazanetti, Angelo Valori.

Il Presidente, constatata la maggioranza qualificata dei soci, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ed invita i presenti alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1 – Modifiche allo statuto

Il Presidente Corrado Beldi ravvisata la necessità di aggiornare il vigente statuto per adeguarlo alle previsioni normative relative agli Enti del Terzo Settore, propone di apportare alcune modifiche allo statuto.

Espone gli emendamenti apportati. In particolare, si propone di modificare gli articoli 4 e 5 nella parte relativa all'ammissione e al diritto di voto dei Soci benemeriti.

Viene modificata la previsione della sede legale, fissata statutariamente nel comune dell'Aquila. Vengono apportate mere correzioni di refusi.

L'Assemblea approva all'unanimità il testo proposto che, al fine della registrazione, viene allegato al presente verbale.

Il vicepresidente Claudio Mastracci viene delegato al deposito e alla registrazione dell'atto presso l'agenzia delle entrate, autorizzandolo inoltre alla spesa necessaria.

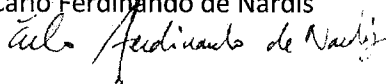
2 – Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 10,45.

Il presente verbale è redatto e approvato contestualmente.

Il Segretario

Carlo Ferdinando de Nardis



Il Presidente

Corrado Beldi





S T A T U T O

della JAZZ ALL'AQUILA E.T.S.

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione culturale "JAZZ ALL'AQUILA E.T.S."

Essa è apartitica e non ha fini di lucro.

L'associazione è costituita ai sensi della vigente normativa italiana in materia di Enti del Terzo Settore (E.T.S.), di cui al D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e seguirà gli adempimenti fiscali e contabili ivi enunciati e previsti per gli Enti del Terzo Settore (art. 80 Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017).

Art. 2 - Sede e durata

L'associazione ha sede legale in L'Aquila.

La durata dell'associazione è illimitata.

Potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 - Scopo e finalità

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione intende operare, in via esclusiva o principale, nelle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Art. 5 lett. f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. i).

Nello specifico l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a. perseguire ed implementare i risultati culturali e artistici, volti a valorizzare la cultura jazzistica, scaturiti all'Aquila con la programmazione dell'evento "Il Jazz italiano per L'Aquila";

- b. favorire la crescita culturale e l'aggregazione sociale dei cittadini attraverso la promozione e diffusione della

musica e delle attività artistiche, l'organizzazione di concerti, festival e rassegne, con specifico riferimento al Jazz e alla Popular Music;

c. promuovere, attraverso iniziative progettuali culturali e turistiche, la valorizzazione del territorio e la sua coesione sociale, prevedendo l'utilizzo di risorse locali, nazionali e comunitarie;

d. favorire la produzione di spettacoli musicali e multimediali privilegiando le espressioni artistiche contemporanee quali il Jazz e la Popular Music;

e. promuovere l'attività didattica e di formazione nel campo della musica Jazz e della Popular Music in sinergia con le istituzioni del territorio che operano nel settore specifico;

f. svolgere, per raggiungere lo scopo sociale, attività editoriale, oltre che di produzione musicale, video-cinematografica e multimediale su ogni supporto di presente e futura invenzione;

g. promuovere la costituzione di gruppi musicali che perseguano le finalità dell'Associazione;

h. la costituzione di un centro per la ricerca sulla tecnologia musicale e di produzione su ogni supporto di presente e futura invenzione;

i. diffondere la cultura musicale del Jazz e della Popular Music attraverso l'organizzazione di manifestazioni anche in stretta collaborazione con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;

l. lo svolgimento di qualsiasi attività connessa o strumentale finalizzata al perseguimento degli scopi associativi;

m. promuovere negli stessi ambiti la realizzazione di iniziative volte all'inclusione sociale di categorie svantaggiate;

n. il compiere ogni attività connessa agli scopi sociali, nonché il concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria necessaria e utile per gli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente connessa con essi.

TITOLO II

Art. 4 - Soci

I soci appartengono a tre categorie:

- a) Soci ordinari e fondatori,
- b) Soci ordinari e non fondatori,
- c) Soci benemeriti.

Sono soci ordinari e fondatori i Signori Corrado Beldi, Gianni Pini, Claudio Mastracci, Carlo Ferdinando De Nardis, Leonardo De Amicis, Giovanni Serrazanetti, Angelo Valori.

Sono altresì soci ordinari le persone fisiche che entreranno a far parte dell'associazione successivamente alla fondazione in conformità alla procedura di ammissione di cui al successivo articolo.

Sono inoltre soci benemeriti le persone fisiche e/o giuridiche private e/o pubbliche (enti, associazioni, società, etc.) che hanno dato particolare sostegno morale e/o economico, ovvero particolare impulso alle attività dell'Associazione.

Tutti i soci, in regola con le quote associative, restano in carica un anno e hanno diritto di voto all'Assemblea.

Art. 5 - Ammissione dei soci

Possono essere ammessi con la qualifica di soci ordinari le persone fisiche che facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente, impegnandosi ad accettare ed ottemperare in toto al presente statuto.

La richiesta di ammissione è accettata se deliberata in senso favorevole dall'Organo amministrativo.

I soci benemeriti vengono nominati per un anno su proposta del presidente e voto favorevole dell'Organo amministrativo.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci e perdita della qualità di socio

1 - Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote associative.

2 - L'ammontare della quota associativa, annua, è determinata dall'Organo di Amministrazione.

3 - Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche.

5 - I soci decadono dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;
- c) morte, recesso, esclusione. Quest'ultima è per gravi motivi deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. I soci decaduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) l'Organo Amministrativo,
- c) l'Organo di controllo.

Art. 8 - Assemblea

1 - L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota annua. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

2 - L'Assemblea deve essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, e

deve essere effettuata nei quaranta giorni successivi alla richiesta.

3 - All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- nomina dei componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali in merito a eventuali azioni e controversie nei confronti di terzi;
- approva eventuali regolamenti.

4 - L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale e sullo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti.

5 - La convocazione, con l'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'Assemblea (anche diverso dalla sede purchè in Italia), deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, attraverso lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

6 - L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione anche con l'intervento della metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi delibera validamente a maggioranza dei presenti.

7 - E' prevista la partecipazione all'Assemblea dei Soci tramite sistemi di video conferenza. Questo tipo di partecipazione dà diritto di voto anche per l'elezione delle cariche associative.

8 - Possono partecipare all'Assemblea i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.

9 - Per ogni Assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Art. 9 - L'Organo di Amministrazione

1 - L'Organo di Amministrazione è composto dal Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e da tre consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

2 - L'Organo di Amministrazione è eletto tra i soci a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, resta in carica tre anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

3 - L'Organo di Amministrazione è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote associative e redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo.

4 - L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario,

oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

5 - L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza.

6 - Lo svolgimento degli incontri dell'Organo di Amministrazione potrà avvenire anche tramite sistemi di video-conferenza.

7 - Se durante il corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l'Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

8 - L'Organo di Amministrazione dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 10 - Il Presidente e le altre cariche sociali

1 - Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Organo di Amministrazione nel proprio ambito; dura in carica tre anni e può essere confermato nella carica.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi.

3 - Il Vicepresidente viene nominato dall'Organo di Amministrazione e scelto nel suo ambito. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, l'Organo di Amministrazione decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Associazione rispetta le previsioni in materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione.

Art. 11 - Organo di Controllo Monocratico

L'Organo di Controllo Monocratico, qualora ne ricorrano i presupposti, avente i requisiti di legge, è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è deputato al controllo amministrativo dell'associazione.

Questi i compiti:

- controllare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare la corrispondenza del rendiconto o del bilancio alle scritture contabili;
- controllare il movimento del denaro (cassa e c/c);
- vigilare sul mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale;
- controllare che l'Organo di Amministrazione operi nel rispetto della legge e dello statuto.

L'Organo di controllo, a differenza dei soci consiglieri, può essere anche persona esterna all'associazione, salvo

specifici obblighi previsti dalla normativa o dallo statuto.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

L'organo di controllo è rieleggibile.

TITOLO IV

Art. 12 - Fondo comune

Il fondo comune e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dall'Organo di Amministrazione;
- dai proventi derivanti dalle varie attività culturali svolte dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni;
- da eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati, di terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

Art. 13 - Bilancio ed esercizio finanziario

1 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 - E' obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico finanziario che l'Organo di Amministrazione deve redigere, l'Organo di Controllo Monocratico validare e l'Assemblea ordinaria deve approvare entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Art. 14 - Scioglimento e liquidazione

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2 - Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ad altra associazione e/o Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; da ultimo viene richiamato l'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, a norma del quale in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 - Disposizioni Transitorie

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - senza riconoscimento della personalità giuridica - non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Art. 16 - Rinvio

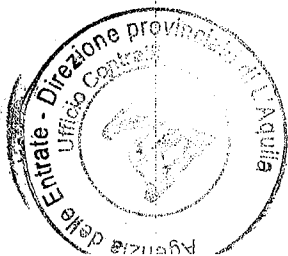
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di associazioni E.T.S. (D.Lgs.117/2017) ed al Codice Civile ed alle altre leggi speciali in materia di associazione.

F.to Corrado Beldi - Claudio Mastracci - Carlo Ferdinando de Nardis

Corrado Beldi

Carlo Ferdinando de Nardis

Claudio Mastracci



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Contratti
Registrato a L'Aquila il 04.10.2023 N 424 Serie 3
Esatto € Esatto

Giovanni Scimone